



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0015/2014

9.10.2014

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk presentata dal Belgio) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Paul Rübige

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	8
MOTIVAZIONE.....	10
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI.....	13
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE....	15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	17

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk presentata dal Belgio)
(COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020², in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogio prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0015/2014),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

rispetto dell'AlI del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

- C. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito a 512 esuberi (si prevede che 479 persone beneficeranno delle misure) presso lo stabilimento di montaggio di Ford-Werke GmbH¹, con sede a Genk ("Ford Genk") e presso 10 fornitori di Ford Genk in Belgio, durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio 2013 e il 1° novembre 2013;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. osserva che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte in parte per quanto riguarda il numero minimo di esuberi durante il periodo di riferimento, poiché è inferiore a 500; ritiene che una domanda di contributo del FEG possa essere considerata ammissibile qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale; tiene conto del fatto che sono previste altre due ondate di esuberi nel 2014 (circa 4 340 esuberi presso Ford Genk e 2 820 esuberi presso i suoi fornitori situati nella stessa area geografica); ritiene che ciò avrà gravi conseguenze sull'intera regione fiamminga (si stima una perdita di oltre 11 000 posti di lavoro); rammenta che l'attuazione di misure specifiche a favore di questo primo gruppo di lavoratori in esubero nel più breve tempo possibile aumenta le loro possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro e di offrire le stesse opportunità a tutti i lavoratori in esubero; conviene pertanto con la Commissione che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento FEG;
 2. rileva che le autorità belghe hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 23 dicembre 2013, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 12 giugno 2014, e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 22 agosto 2014; accoglie con favore la rapida valutazione elaborata in meno di otto mesi; sottolinea l'importanza di introdurre nel nuovo regolamento FEG (regolamento (UE) n. 1309/2013)² un periodo di valutazione di massimo 20 settimane;
 3. ritiene che gli esuberi presso lo stabilimento di montaggio Ford-Werke GmbH e 10 fornitori di Ford Genk siano legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a un rapido calo della quota di mercato dell'UE nel settore della produzione di autovetture a livello mondiale e a un consistente calo delle vendite di autovetture nuove nell'Unione;
 4. rileva che Ford Genk è il principale datore di lavoro nella provincia del Limburgo e che i 512 esuberi in questione nonché le altre due ondate di esuberi previste a causa della

¹ Ford-Werke GmbH, una controllata di Ford of Europe AG, ha la sua sede legale a Colonia (Germania). Essa gestisce gli impianti di produzione di Ford a Colonia e Saarlouis (Germania) e a Genk (Belgio).

² Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

chiusura dello stabilimento di Ford a Genk avranno una grave incidenza sul mercato del lavoro locale, che è caratterizzato da un elevato livello di disoccupazione, da livelli inferiori di qualifiche e di competenze e da un'erogazione di servizi di istruzione meno sviluppata; osserva che secondo uno studio citato dalle autorità belghe¹, per ogni 100 posti di lavoro che si prevede andranno persi presso Ford Genk si verificherebbe una perdita di 65 posti di lavoro presso i suoi fornitori diretti e indiretti della provincia del Limburgo e di altri 72 posti di lavoro presso i fornitori stabiliti altrove nella regione delle Fiandre;

5. rileva che l'industria automobilistica è stata oggetto di 17 decisioni sulla mobilitazione del FEG a partire dall'istituzione del fondo nel 2007² e che, in particolare, la diminuzione della quota di mercato dell'UE nella produzione di autovetture è stata menzionata in otto precedenti decisioni FEG³; invita a valutare gli effetti degli interventi del FEG legati in particolare ai licenziamenti nel settore automobilistico sulla base delle domande in esame e di quelle previste entro la fine dell'anno;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° luglio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
7. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 479 lavoratori in esubero (raggruppate per categoria): (1) assistenza alla ricerca di un impiego (responsabile, consulente di intervento sociale, informazioni sulle possibilità di istruzione e formazione professionale, servizio di orientamento professionale attivo), nonché (2) formazione e riqualificazione (corsi di formazione professionale, occupazione attraverso formazione professionale individuale, formazione per presentare una domanda di lavoro);
8. accoglie con favore il fatto che, al fine di risolvere la questione, il governo fiammingo abbia istituito una task force speciale che riunisce tutte le parti interessate e alla cui attività sono associati i servizi della Commissione;
9. accoglie favorevolmente il fatto che le parti sociali rappresentate nel SERR Limburg non siano state solo consultate, ma abbiano anche partecipato a un comitato di monitoraggio appositamente istituito per la domanda di contributo del FEG; osserva

¹ Peeters, L., Vancauteran, M., Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk, Universiteit Hasselt, novembre 2013, disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf>.

² Cfr. la banca dati del FEG, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=it>.

³ Cfr. i progetti di proposte della Commissione sui casi EGF/2007/001 FR/fornitori Peugeot (decisione COM(2007)0415 def. del 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (decisione COM(2008)0094 def. del 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (decisione COM(2008)0547 def. del 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León e Aragona (decisione COM(2009)0150 def. del 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (decisione COM(2010)0007 def. del 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (decisione COM(2014)0116 def. del 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (decisione COM(2012)0622 def. del 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (decisione COM(2013)0469 def. del 28.6.2013).

inoltre che la domanda di contributo del FEG è stata discussa con le parti sociali nel quadro delle relazioni periodiche sull'attuazione del piano d'azione strategico per il Limburgo, che è stato elaborato per gestire l'impatto della chiusura dello stabilimento Ford Genk sulla regione;

10. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; osserva nel contempo che le misure di formazione e riqualificazione dovrebbero riconoscere e mettere a frutto le specifiche capacità e competenze acquisite dai lavoratori interessati nel settore automobilistico e nella relativa industria di approvvigionamento;
11. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
12. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 1309/2013 e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
13. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
14. accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 che riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai

lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

15. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
16. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk presentata dal Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) no 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006², in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³, in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come previsto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (3) Il 23 dicembre 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa Ford-Werke GmbH e di dieci suoi fornitori, integrandola con informazioni complementari fino al 12 giugno 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 570 945 EUR.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 570 945 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹ e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006², il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di intervento del Fondo e una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogò.

II. La domanda Ford Genk e la proposta della Commissione

Il 22 agosto 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la mobilitazione del FEG a favore del Belgio, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati presso lo stabilimento di montaggio Ford-Werke GmbH, con sede a Genk ("Ford Genk"), e 10 fornitori di Ford Genk in Belgio a seguito dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

La domanda in esame, l'undicesima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 570 945 EUR per il Belgio. Interessa 512 licenziamenti nello stabilimento di montaggio di Ford-Werke GmbH⁴, con sede a Genk ("Ford Genk"), e presso 10 fornitori di Ford Genk in Belgio, con 479 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, nel corso del periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio 2013 e il 1° novembre 2013. La domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG, il quale prevede che, in circostanze eccezionali, una richiesta di contributo possa essere considerata ammissibile anche se i criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettere a) o b), del regolamento FEG, non sono soddisfatti, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale.

La domanda è stata inviata alla Commissione il 23 dicembre 2013. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni di intervento del FEG stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁴ Ford-Werke GmbH, una controllata di Ford of Europe AG, ha la sua sede legale a Colonia (Germania). Essa gestisce gli impianti di produzione di Ford a Colonia e Saarlouis (Germania) e a Genk (Belgio).

La difficile situazione economica del settore della produzione automobilistica nell'UE, dovuta principalmente ad un consistente calo delle vendite di autovetture nuove nell'UE a causa della crisi economica e dei problemi strutturali per eccesso di capacità che devono affrontare alcuni costruttori in vari Stati membri, ha influenzato negativamente la competitività internazionale dell'industria automobilistica dell'UE nel suo complesso. Questi fattori hanno portato vari costruttori di automobili e loro fornitori a chiudere stabilimenti e ad operare ristrutturazioni, che hanno dato luogo a un numero elevato di perdite di posti di lavoro nel settore della produzione automobilistica negli ultimi anni.

Le autorità belghe sostengono che la chiusura dello stabilimento Ford a Genk causerà, in aggiunta a questa prima ondata di licenziamenti, altre due ondate di esuberanti che si prevede avranno luogo nel 2014 e interesseranno rispettivamente 650 e 4 000 lavoratori. Gli esuberanti avranno un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 479 lavoratori in esubero (raggruppate per categoria): (1) assistenza alla ricerca di un impiego (responsabile, consulente di intervento sociale, informazioni sulle possibilità di istruzione e formazione professionale, servizio di orientamento professionale attivo), nonché (2) formazione e riqualificazione (corsi di formazione professionale, occupazione attraverso formazione professionale individuale, formazione per presentare una domanda di lavoro).

Secondo le autorità belghe, le misure avviate il 1° luglio 2013 formano nel loro insieme un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per il mercato del lavoro finalizzate al reinserimento dei lavoratori.

Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità belghe:

- hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
- hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;
- hanno confermato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo, il Belgio ha comunicato alla Commissione che l'autorità competente per la domanda di contributo del FEG è l'Agenzia del Fondo sociale europeo (FSE) delle Fiandre. I principali organismi responsabili dell'attuazione delle misure cofinanziate dal FEG sono il Servizio fiammingo per l'occupazione e la formazione professionale (VDAB) e l'Istituto nazionale per l'occupazione (RVA).

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 570 945 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 51).

Si tratta dell'undicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2014. L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Il trilogio sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio.

In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

ZP/ch D(2014)42749

On. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk presentata dal Belgio (COM(2014)0532 definitivo)

Onorevole Presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto fondo per la domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk e hanno approvato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

- A) considerando che la domanda in esame si basa sull'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e mira a prestare sostegno a 479 dei 512 lavoratori licenziati presso lo stabilimento di montaggio Ford-Werke GmbH con sede a Genk ("Ford Genk"), e presso 10 fornitori di Ford Genk in Belgio, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio 2013 e il 1° novembre 2013;
- B) considerando che il settore della produzione automobilistica nell'UE si trova in una difficile situazione, soprattutto a causa di un consistente calo delle vendite a seguito della crisi economica; che il settore è stato oggetto di 17 decisioni di mobilitazione del FEG dall'inizio del programma nel 2007;
- C) considerando che l'83,7% dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è rappresentato da uomini e il 16,3% da donne; che la grande maggioranza dei lavoratori (il 98,1%) ha dai 25 ai 54 anni;
- D) considerando che, secondo le autorità belghe, nel 2014 sono previste altre due ondate di esuberi che comporteranno un numero ben più elevato di perdite di posti di lavoro; che, secondo uno studio citato dalle autorità belghe, la chiusura dello stabilimento Ford Genk e i relativi effetti di ricaduta causerebbero nel complesso la perdita di circa 11 760 posti di lavoro nella regione fiamminga;

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione concernente la domanda belga i seguenti suggerimenti:

1. rileva che le autorità belghe hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 23 dicembre 2013, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 12 giugno 2014, e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 22 agosto 2014; accoglie con favore la rapida valutazione elaborata in meno di otto mesi; sottolinea l'importanza di introdurre nel nuovo regolamento un periodo di valutazione di massimo 20 settimane;
2. si rammarica che, oltre a quella oggetto della presente domanda, siano previste altre due ondate di licenziamenti entro la fine del 2014 a causa della chiusura dello stabilimento Ford Genk; ritiene che ciò avrà gravi conseguenze sul mercato del lavoro dell'intera regione fiamminga (si stima una perdita di oltre 11 000 posti di lavoro);
3. accoglie con favore il fatto che, al fine di risolvere la questione, il governo fiammingo abbia istituito una task force speciale che riunisce tutte le parti interessate e alla cui attività sono associati i servizi della Commissione;
4. accoglie favorevolmente il fatto che le parti sociali non siano state soltanto consultate ma anche coinvolte in un comitato di monitoraggio appositamente istituito per la domanda di contributo del FEG;
5. sottolinea che le misure nell'ambito della formazione professionale dovrebbero essere mirate a migliorare l'occupabilità dei lavoratori e dovrebbero essere adattate alle effettive esigenze del mercato del lavoro; osserva nel contempo che le misure di formazione e riqualificazione dovrebbero riconoscere e mettere a frutto le specifiche capacità e competenze acquisite dai lavoratori interessati nel settore automobilistico e nella relativa industria di approvvigionamento;
6. rileva che l'industria automobilistica è stata oggetto di 17 decisioni sulla mobilitazione del FEG a partire dall'istituzione del fondo nel 2007¹. invita a valutare gli effetti degli interventi del FEG legati in particolare ai licenziamenti nel settore automobilistico sulla base delle domande in esame e di quelle previste entro la fine dell'anno;
7. ricorda che il regolamento garantisce che non vi sia sovrapposizione tra le misure finanziarie previste dalla legislazione nazionale in materia di licenziamenti collettivi e quelle previste dal FEG.

Distinti saluti.

Marita ULVSKOG,

Presidente f.f., 1° vicepresidente

¹ Cfr. la banca dati del FEG, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=it>.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo
ASP 09 G 205
1047 Bruxelles

Egregio On. Arthuis,

Oggetto: Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Due distinte proposte di decisione relative alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentate dalla Commissione, sono state deferite alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione della commissione per i bilanci di approvare il 6 ottobre le relazioni concernenti tali proposte di decisione.

Le norme applicabili ai contributi finanziari a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sono definite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006, e al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

- Il documento COM(2014)0515 è una proposta di decisione relativa alla concessione di un contributo a titolo del FEG pari a 1 019 184 EUR al fine di sostenere misure attive del mercato del lavoro volte ad agevolare il reinserimento di 633 lavoratori collocati in esubero in 142 imprese operanti nel settore della fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, nella regione della Comunidad Valenciana in Spagna.

- Il documento COM(2014)0532 è una proposta di decisione relativa alla concessione di un contributo a titolo del FEG pari a 570 945 EUR al fine di sostenere misure attive del mercato del lavoro volte ad agevolare il reinserimento di 512 lavoratori collocati in esubero presso lo stabilimento di montaggio Ford-Werke GmbH con sede a Genk, in Belgio, e presso 10 fornitori di Ford Genk in Belgio.

I coordinatori della commissione hanno valutato tali proposte e mi hanno chiesto di scriverLe per comunicarLe che la commissione da me presieduta non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

Iskra MIHAYLOVA

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	7.10.2014
Esito della votazione finale	+ : 31 - : 4 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Ernest Maragall